
ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR DELLA PUGLIA

Reg. Decis. n. 4119/07 - Reg. Gen. n. 438/97.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, composto dai signori Magistrati:

Dott. Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG **Presidente**
Dott. Tommaso CAPITANIO **Referendario, relatore**
Dott. Silvana BINI **Referendario**

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

sul ricorso n. 438/1997, proposto da Raffaele Licastro Scardino, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Pellegrino e Gabriella Spata, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16, contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita, e nei confronti

Società Alberghiera Fitto e Portaluri S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,

per l'annullamento, previa sospensiva,

della deliberazione di G.R. n. 5409 del 12.11.1996, pubblicata sul BURP del 28.11.1996, nella parte in cui esclude la ditta di cui è titolare il ricorrente dall'accesso ai fondi P.O.P. 1994-1996 - Misura 6.1., nonché, nei limiti dell'interesse, della deliberazione di G.R. n. 5410 del 12.11.1996 di "Approvazione della graduatoria. Individuazione dei soggetti beneficiari", pubblicata sul BURP del 5.12.1996, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ed in particolare del bando di concorso approvato con deliberazione di G.R. n. 5097 del 21.11.1995.

OMISSIS

4. Pertanto, il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata (per conflitto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della L.R. pugliese 20.2.1995, n. 3, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui al P.O.P. 1994-1996 - Misura 6.1., i richiedenti debbono avere sede legale, amministrativa ed operativa (anziché solo operativa) nel territorio regionale.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della L. 11.3.1953, n. 87; P.Q.M.

il T.A.R. della Puglia, II Sezione di Lecce:

- sospende il giudizio;
- rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, L.R. pugliese n. 3/1995;

dispone che, a cura della Segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte Costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti e al Presidente della Giunta Regionale della Puglia, e sia comunicato al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia.

Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 14 novembre 2007

Dott. Giulio Castriota Scanderbeg - Presidente

Dott. Tommaso Capitano-Estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29 novembre 2007

IL DIRIGENTE f.f.
(Dott. Francesco LUBELLI)
